



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

ORDINANZA N. 92 DEL 28/06/2019

Settore proponente: AREA GESTIONE TERRITORIO e AMBIENTE, LLPP e SICUREZZA

OGGETTO: LIMITAZIONE TEMPORANEA DELL'USO DELL'ACQUA POTABILE EROGATA DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO.

Il Sindaco

Considerato che la Società Acque Veronesi S.c. a r.l., con sede a Verona in Lungadige Galtarossa 8, che gestisce gli acquedotti dei Comuni veronesi incluso quello di San Bonifacio, con nota in data 26 giugno 2019, Prot. n. 16251, acquisita al Prot. n. 22970, ha segnalato possibili criticità nella fornitura dell'acqua potabile durante il periodo estivo caratterizzato da persistenti temperature elevate, particolarmente durante l'orario diurno, invitando pertanto i Sindaci ad emanare provvedimenti specifici per la limitazione dell'utilizzo della risorsa ai soli fini potabili ed igienico sanitari fino al 31 agosto 2019;

Ritenuta la necessità di adottare misure volte a garantire una sufficiente disponibilità d'acqua a tutti i cittadini per l'essenziale utilizzo potabile e domestico;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali;

ORDINA

1. Per le motivazioni in premessa, è fatto divieto di utilizzare l'acqua erogata dalla rete idrica pubblica per il lavaggio di automezzi, l'irrigazione di orti, giardini, fioriere, campi sportivi, il riempimento delle piscine e per quant'altro non sia strettamente necessario al fabbisogno umano.
2. L'eventuale utilizzo dell'acqua potabile per gli scopi suindicati, potrà avvenire esclusivamente dalle ore 21.00 alle ore 6.00, solamente nei casi di mancanza di pozzi di riserva.
3. La presente ordinanza è immediatamente efficace e sarà valida fino al 31 agosto 2019.
4. Nei casi di inadempienza si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet per comunicazione a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
6. Contro questo atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o, in alternativa, è possibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione.

AC/

Il Sindaco

PROVOLI GIAMPAOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)